



Area Sviluppo, Promozione Della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: d.ssa Arianna Zancanaro

ALLEGATO A

CONDIZIONI ESECUTIVE E CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA DI PRODOTTO ANTILARVALE

Denominazione ufficiale: Comune di Venezia

Direzione: Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore: Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi

Servizio: Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici

RUP (Responsabile Unico Progetto): d.ssa Arianna Zancanaro

Contatti: 041/2749955 – e-mail: tutela.animali@comune.venezia.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di 28 scatole contenenti 100 astucci da 8 tavolette divisibili di prodotto antilarvale (Aquatain Blocks), formulazione indicata per trattare una superficie d'acqua di circa 0,25 mq (analoga a quella di una caditoia piovana) e pertanto adatte alla distribuzione alla cittadinanza per un uso domestico. (CPV: 33631600-8 - "Antisettici edisinfettanti").

La tipologia di fornitura richiesta è dettagliata nel preventivo acquisito agli atti dell'ufficio con prot. n. 2025/527944 del 07/10/2025 cui si rinvia e che costituisce parte integrante e sostanziale della Trattativa Diretta.

Art. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La fornitura in oggetto dovrà avvenire **al massimo entro il 30 novembre p.v.** e comunque a seguito della stipula su piattaforma MEPA.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto prestazione unica ed omogenea.

L'importo posto a base dell'offerta, per il presente appalto, viene stabilito in € 3920,00 (o.f.e.).



Area Sviluppo, Promozione Della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: d.ssa Arianna Zancanaro

Art. 3 - MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Si applica quanto disposto dall'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, nonché le varianti in corso d'opera, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del medesimo decreto, qualora nel QE del presente affidamento sia previsto un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse, alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Non si applica in quanto trattasi di esecuzione istantanea.

Art. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'affidatario dichiara di essere disponibile a dare avvio all'esecuzione dell'appalto immediatamente dopo la stipula del contratto mediante piattaforma Mepa, e **entro, e non oltre, il 30 novembre 2025.**

La consegna dovrà essere effettuata presso la sede dell'ufficio Servizio Tutela Animali, Gestione spiagge e Servizi igienici - in via Rio Cimetto, n. 32 a Mestre e dovrà essere comprensiva di trasporto e facchinaggio. L'orario di consegna è previsto dalle ore 9:00 alle ore 14:00 da lunedì a venerdì, e l'ufficio dovrà essere preavvisato telefonicamente (041-2749955). L'eventuale consegna in orario diverso da quanto indicato deve essere preventivamente concordata con il Responsabile Unico del Procedimento o suoi referenti.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività in sicurezza.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: d.ssa Arianna Zancanaro

Art. 6 - MODALITÀ, ONERI, RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

La ditta aggiudicataria si impegna a realizzare la fornitura in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Ai sensi della Misura C36 del Piao 2025-2027 del Comune di Venezia, rinvenibile sul sito dell’Ente, si specifica che sarà debitamente verificata la fornitura del prodotto.

L’appaltatore si impegna ad applicare le norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed a mantenere la regolarità dei versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

L’appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza (cfr. art. 26 e Titolo IV del D.Lgs 81/2008), prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. L’appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi necessari a garantire la massima sicurezza in relazione all’esecuzione della fornitura, oltreché tutti i procedimenti e le cautele idonei a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati che si potrebbero verificare durante le operazioni di competenza riguardanti la fornitura oggetto del presente capitolato.

Art. 7 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L’Affidatario, in sede di presentazione dell’offerta comunica, a mezzo del portale Mepa, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i e si impegna, inoltre, a comunicare all’Amministrazione



Area Sviluppo, Promozione Della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: d.ssa Arianna Zancanaro

Comunale ogni vicenda modificativa che riguardi il conto corrente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – FATTURE E PAGAMENTI

La fattura dovrà essere emessa, salvo quanto diversamente disposto in atti, solo a consuntivo, a seguito di comunicazione scritta da parte dell'ufficio della conformità della



Area Sviluppo, Promozione Della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: d.ssa Arianna Zancanaro

fornitura oggetto del presente affidamento, nonché previa acquisizione del DURC regolare, e sarà liquidata entro 30 giorni dall'emissione.

Sulla fattura dovranno obbligatoriamente essere riportati:

- l'indicazione del codice univoco UFWX64;
- l'indirizzo di fatturazione: SAN MARCO, 4136 - VENEZIA - 30124 (VE) VENETO;
- centro di costo: 340;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) associato alla presente procedura;
- l'impegno di spesa comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- (*se tenuto*) la dicitura "scissione dei pagamenti" (Split Payment);
- il codice IBAN del conto dedicato per il pagamento mediante bonifico bancario;

Le suddette indicazioni costituiscono **requisito essenziale** per procedere al pagamento delle fatture stesse.

Art. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

La stipula del contratto avverrà con le modalità previste dalla piattaforma MEPA e sarà immediatamente efficace. Sono fatte salve le clausole risolutive espresse che dovessero intervenire ed operare nel rapporto contrattuale.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stessa. In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione-Agenzia delle entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013, il documento di accettazione, firmato da Punto Ordinante dell'amministrazione contiene tutti i dati essenziali del contratto, l'affidatario è tenuto ad assolvere gli obblighi dell'imposta di bollo se non esente a termini di legge.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs 36/2023, con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Art. 10 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA , PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PANTOUFLAGE

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: d.ssa Arianna Zancanaro

A tal fine la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione affidataria ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad accettare il Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione sono subordinate, ai sensi dell'art. 53, comma 16^{ter} d.lgs. 165/2001 e s.m.i., alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. divieto di *pantouflage*).

Art. 11 – PENALI PER RITARDO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER IL MERO RITARDO

Nel caso di mancanza, ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, e in ogni altro caso in cui le stesse non siano realizzate con le modalità previste dal presente capitolato, il Comune di Venezia, si riserva di applicare, ex art. 126 d.lgs. 36/2023, una penale dell'uno virgola cinque (1,5) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, con il limite massimo del 10% di detto importo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento, allo scopo di consentire all'aggiudicatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Acquisite le controdeduzioni, qualora le stesse siano valutate negativamente dal RUP o, ovvero sia scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 15 (quindici) l'Amministrazione, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, ivi compresi spese ed oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale, sempre se questa sia effettivamente utilizzabile.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: d.ssa Arianna Zancanaro

ART. 12 – RECESSO

Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito all'appalto, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

Art. 13 – GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023 non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, ed inoltre, dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia definitiva, in relazione alla natura dell'affidamento e della brevità del servizio.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023, la cessione del contratto, anche parziale, è nulla ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto. Tale previsione costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c., che viene espressamente accettata dall'operatore economico con la presentazione della propria offerta.

Art. 15 – SUBAPPALTO

È ammessa la facoltà di affidare in subappalto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto all'art. 119 del Dlgs 36/2023 (in particolare del comma 2). le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro III del D.Lgs 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'affidatario trasmette il contratto di subappalto, alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: d.ssa Arianna Zancanaro

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non espressamente previsto trova applicazione quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 119 comma 17 del Dlgs 36/2023 e della "Misura C_27 del PIAO 2025-2027" del Comune di Venezia (rinvenibile sul sito istituzionale) al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali è vietato l'ulteriore subappalto a soggetti privi dell'iscrizione di cui all'art. 1 comma 52 legge n. 190/2012, con riferimento alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 legge n. 190/2012.

Art. 16 – RISOLUZIONE, INADEMPIMENTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto previsto all'art. 122, comma 1 D.lgs. n. 36/2023, il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione dell'appalto, anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura determina la facoltà per l'Amministrazione appaltante di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della stessa, nonché il diritto per il Comune di Venezia di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, a terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., inoltre, l'Amministrazione può risolvere il contratto al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13/04/2023;



Area Sviluppo, Promozione Della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: d.ssa Arianna Zancanaro

- mancato rispetto del Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e forniture, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 09/10/2025.

Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire al fornitore il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, l'Amministrazione può risolvere il contratto. Il verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, il diritto, in capo al Comune di Venezia di procedere all'esecuzione in danno.

Art. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente allegato Condizioni esecutive, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. copie del D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023. L'affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e di quelli sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela Animali, Gestione Spiagge e Servizi Igienici
RUP: d.ssa Arianna Zancanaro

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 19 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Con l'invio della proposta di preventivo l'operatore economico accetta espressamente che la definizione delle controversie avvenga secondo la procedura prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 ove ne ricorrano i presupposti e che, con la sottoscrizione di eventuali accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore, cessi la materia del contendere.

Art. 20 - FORO COMPETENTE E RICORSI GIURISDIZIONALI

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Letto, compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione dall'operatore economico in sede di offerta.